



Amministrazione Provinciale di Imperia

Ufficio Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Viale Matteotti, 147 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/7041 - Fax 0183/704318 - C.F. e P. IVA: 00247260086

Procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del D. Lgs. n.165/2001

La Provincia di Imperia, in attuazione dell'art. 1, comma 51 della legge 190/2012 – che introduce l'art. 54 bis nel D. Lgs. n.165/2001 (Testo unico sul lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione) - individua la procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità riscontrate nell'ambito dello svolgimento del lavoro, da parte del personale dipendente e dei collaboratori dell'Ente.

La procedura di cui all'articolo che segue è stata messa a punto sulla base di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dell'ex CIVIT, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché delle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblowing)" approvate dal Presidente dell'ANAC con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015.

Pubblica Amministrazione



**Segnala gli illeciti
WhistleBlowing**

1. Oggetto del Whistleblowing

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione (Titolo II Capo I Codice Penale) ma anche le situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un mal funzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (a titolo esemplificativo si citano i casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro).

Le condotte segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e, quindi, ricomprendono quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito nonché le notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, ciò al fine sia di tutelare l'interesse del terzo soggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia di evitare che l'Amministrazione svolga attività ispettive poco utili e dispendiose.

Ad ogni modo non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che, in base alla propria esperienza, ritenga altamente probabile che si sia verificato il fatto illecito che sta denunciando. In questa prospettiva è necessario che la segnalazione sia il più possibile particolareggiata e offra il maggior numero di elementi utili a consentire le opportune verifiche.

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire oggetto del *Whistleblowing*.

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati e irregolarità a danno dell'interesse pubblico. Le segnalazioni possono riguardare ad esempio azioni in violazione del Codice di comportamento dei dipendenti, azioni suscettibili di arrecare danni patrimoniali o danno all'immagine dell'Ente, azioni che siano, anche indirettamente, pregiudizievoli per i cittadini.

Il whistleblowing non riguarda invece le lamentele di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro.

2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione riceve le segnalazioni e ne garantisce la riservatezza attraverso il presidio della procedura di gestione della medesima.

3. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve essere circostanziata e deve riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri soggetti, e deve essere tale da contenere tutti gli elementi utili alla verifica ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della stessa.

La segnalazione deve, pertanto, contenere i seguenti elementi:

- generalità e recapiti del segnalante;
- descrizione del fatto;
- circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere il fatto segnalato;
- eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto oggetto di segnalazione;
- indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza del fatto segnalato e ogni altra informazione che possa essere di utilità per il riscontro del fatto segnalato.

La segnalazione deve essere sottoscritta dal segnalante.

Le segnalazioni di cui alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente compilando il modulo allegato.

Eventuali segnalazioni anonime, anche se presentate utilizzando l'allegato modulo, non verranno prese in considerazione nell'ambito della presente procedura di whistleblowing in quanto mancanti di un contenuto obbligatorio per legge.

4. Soggetti e procedura per effettuare la segnalazione

I dipendenti della Provincia di Imperia, i collaboratori, i consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, qualora intendano segnalare situazioni di illecito o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, devono utilizzare per la segnalazione il MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITA' AI SENSI DELL'ART. 45 BIS DEL D. LGS. N.165/2001, allegato al presente documento, che è scaricabile dal sito della Provincia (*Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/ Whistleblowing*).

Il modulo, compilato e sottoscritto, va presentato con una delle seguenti modalità:

- a) tramite invio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione all'indirizzo di posta elettronica segnalazioni@provincia.imperia.it appositamente dedicato alla ricezione delle segnalazioni. L'indirizzo è monitorato esclusivamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dalla sua struttura di supporto, che ne garantiscono la riservatezza;
- b) tramite servizio postale. In tal caso, affinché sia tutelata la riservatezza, la comunicazione della segnalazione dovrà essere effettuata in un plico chiuso recante la dicitura "riservata personale" indirizzato al seguente recapito:

*“Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Imperia, Viale Matteotti 147,
18100 IMPERIA”*

Il plico dovrà contenere al suo interno un' ulteriore busta chiusa contenente la segnalazione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ricevuta la segnalazione, identifica il segnalante e separa immediatamente i dati identificativi dal contenuto della segnalazione attribuendo a quest'ultima un apposito codice sostitutivo dei dati identificativi. La segnalazione viene processata in forma anonima così da rendere possibile l'associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario, come previsto dalla legge.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, l'invio della segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione non lo esonera dall'obbligo, in presenza degli specifici presupposti, di denunciare il fatto penalmente rilevante alla competente Autorità giudiziaria.

Allo stesso modo, in presenza di ipotesi di danno erariale, la segnalazione, ai sensi della presente procedura, non esonera dal presentare denuncia alla procura della Corte dei Conti quei soggetti della pubblica amministrazione obbligati dalle norme a tale adempimento.

5. Verifica della fondatezza della segnalazione

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione compete lo svolgimento della prima fase istruttoria diretta ad accertare la fondatezza dei fatti segnalati, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, compresa la richiesta di eventuali integrazioni o chiarimenti al segnalante, nonché l'eventuale audizione di altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

In tale fase il Responsabile della Prevenzione della Corruzione sarà supportato dall'Avvocato dell'Ente.

Terminata la fase istruttoria, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione potrà decidere di archiviare la segnalazione, se ritenuta infondata in maniera evidente e manifesta, oppure trasmetterla – in relazione ai profili di illiceità riscontrati - ai seguenti soggetti, competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti:

- Dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, se non vi siano ipotesi di reato;
- ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti e A.N.A.C., per i profili di rispettiva competenza;
- Dipartimento della Funzione Pubblica.

6. Tutela del segnalante

E' assicurata la riservatezza della identità del segnalante in ogni fase della procedura e coloro che ricevono o sono coinvolti, anche se accidentalmente, nella gestione della segnalazione sono obbligati a tutelare la riservatezza del contenuto dell'informazione.

Gravano sul Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e i componenti dell'Ufficio anticorruzione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare e in tal senso si intende integrato il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia.

Nell'eventuale procedimento disciplinare, a seguito di segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La condizione di assoluta indispensabilità del nominativo del segnalante ai fini della difesa sarà valutata dal Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari che, sia nell' ipotesi di accoglimento dell'istanza, sia nel caso di diniego, dovrà adeguatamente motivare la scelta.

La segnalazione è sottratta all'accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990.

Il dipendente che segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e nei suoi confronti non è consentita né tollerata alcuna misura discriminatoria o forma di ritorsione, diretta o indiretta, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione a seguito di segnalazione ne dà notizia circostanziata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, valutatane la fondatezza, assumerà le iniziative ritenute più adeguate.

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'Amministrazione, verrà inoltrato solo il contenuto della segnalazione espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

Le medesime forme di tutela sono garantite nei confronti dei collaboratori e dei consulenti della Provincia di Imperia, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dell'organo politico e dei collaboratori a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione, che intendono segnalare situazioni di illecito riguardanti la Provincia di Imperia, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

7. Responsabilità del segnalante

La tutela del segnalante non può essere assicurata e resta ferma la sua responsabilità nel caso in cui la segnalazione configuri un' ipotesi di calunnia o di diffamazione ai sensi del codice penale o un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile.

La tutela, pertanto, non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave.

Qualora, a seguito degli accertamenti interni, la segnalazione risulti manifestamente infondata ed effettuata per finalità opportunistiche al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare a carico del segnalante.

§§§§§§§§§§§§§§§§

